

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6016 del 10/11/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 intestata a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. relativa allo stabilimento sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-6236 del 10/11/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 intestata a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. relativa allo stabilimento sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204;

Atteso che la stessa è stata successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 con Atto Prot. Com.le 35089

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 07/07/2017, acquisita al Prot. Com.le 26643 e da Arpa in data 02/08/2017 al PGFC/2017/11683, da **PAGLIARANI STEFANO S.R.L.** nella persona di Carusone Piero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 17/08/2017 Prot. Com.le 31166, acquisita da Arpa al PGFC/2017/12403, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico, con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 24/08/2017 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 31849 ed al PGFC/2017/13563 del 14/09/2017;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 42278 del 09/11/2017, acquisita al PGFC/2017/16485 del 10/11/2017, il Coordinatore Ufficio Attività Economiche – SUAP del Comune di Cesenatico ha espresso il seguente parere: *“Per quanto attiene all'impatto acustico si prende atto di quanto presentato e dichiarato dal Tecnico Incaricato o dichiarato dalla Ditta, a seguito di integrazione n.tro prot 31849 del 24.08.2017 ritenendo quanto presentato completo”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 06/11/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che nelle conclusioni istruttorie di cui sopra il Responsabile dell'endoprocedimento ha comunicato quanto segue: *“Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente rettificata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 prot. n. 35089;*

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204, come segue:

- **l'ALLEGATO A alla Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204, **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A alla Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente rettificata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 prot. n. 35089.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E12 "Sabbatura".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpa la relazione tecnica istruttoria relativa alla modifica richiesta, prevista al punto 3 della D.G.R. 960/99, in quanto il nuovo impianto è simile ad altri impianti già presenti ed autorizzati (emissioni E1 ed E9). Tale attività rientra al punto 4.13.11 "*Distaffatura, sabbatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre*" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, dove si fissa il valore limite pari a 20 mg/Nmc per il parametro Materiale Particellare, ed al punto 3. dell'Allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 2236/2009 e s.m.i., dove si fissa il valore limite pari a 10 mg/Nmc per le Polveri totali. In base a quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si prescrive il limite più restrittivo della DGR 2236/09 e s.m.i. per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc. Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a tessuto installato (con pulizia automatica ad aria compressa), si accoglie la richiesta della Ditta di essere esonerata dall'autocontrollo annuale a questa emissione per il parametro Polveri totali, previa verifica mensile dell'impianto di abbattimento, e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpa, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1. La Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'emissione ed eseguire i tre controlli previsti in fase di messa a regime dell'impianto.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica si conferma quanto stabilito nella precedente autorizzazione. Si procede unicamente alla rettifica del secondo punto della prescrizione n. 13. del paragrafo D. in cui era stato erroneamente indicato che le ispezioni agli impianti di abbattimento di cui alle emissioni E1 ed E9 devono essere effettuate con una frequenza "mensile" anziché "settimanale", come correttamente stabilito dal secondo capoverso della prescrizione n. 12., in conformità alle disposizioni del punto 8.1 della D.G.R. 960/99, dal momento che il sistema di pulizia degli impianti in oggetto è automatico a scuotimento meccanico.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Cesena, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesenatico, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i n. 82 del 25/02/2011, dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente rettificata in data 27/10/16 prot. n. 35089, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 07/07/2017 prot. n. 26643, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E7 – GAS SCARICO IDROPULITRICE A GASOLIO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

| Inquinante | Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|-----------------|---|
| Polveri totali | 150 mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 1.700 mg/Nmc |

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. E8 – GAS SCARICO LAVATRICE A METANO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)

proveniente da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

| Inquinante | Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|--|---|
| Polveri totali | 5 mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ricondizionamento, produzione e revisione di pezzi di ricambio (turbine, turbo, alternatori, motorini di avviamento, ecc...) per autoveicoli, macchine ed attrezzature civili ed industriali, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SABBIATURA

Impianto di abbattimento: n. 3 filtri a maniche con pressostato differenziale

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

EMISSIONE N. E2 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 4 cabine)

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 10.200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 75 | mg/Nmc |
|--|----|--------|

EMISSIONE N. E3 –VERNICIATURA (n. 2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 6.200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E4 – SALDATURA, EQUILIBRATRICE

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Portata massima | 6.200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 2 | h/settimana |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E5 – VERNICIATURA (n. 2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 8.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E6 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 5.400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 75 | mg/Nmc |
| Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) | 5 | mg/Nmc |
| Fosfati (espressi come PO ₄) | 5 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E9 – SABBIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

| | | |
|---|-------|--------|
| Portata massima | 1.800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E10 – VERNICIATURA (n.2 cabine)

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 6.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E11 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 2 banchi)

| | | |
|--|-------|--------|
| Portata massima | 1.400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 75 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E12 – SABBIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

| | | |
|---|-------|--------|
| Portata massima | 2.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella **attività di “Pulizia di superficie”** (art. 275 e punto 5 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle emissioni E2, E6 ed E11, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è 3,36 ton/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
 - d) l'emissione totale annua di COV è 3,36 ton/anno;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - f) i consumi mensili di prodotti sgrassanti/detergenti contenenti solventi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E12** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E12**, con un anticipo di almeno 15

giorni.

6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E2, E6, ed E11 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E3, E5 ed E10** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di prodotto verniciante (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 13. I consumi giornalieri di prodotto verniciante non devono essere complessivamente superiori a kg 20, per un totale annuo comunque non superiore a **1.350 kg**.
10. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E4** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di bacchette e filo per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 13. I consumi annui di bacchette e filo per saldatura non devono essere comunque superiori a **16 kg** di bacchette e **15 kg** di filo per saldatura.
11. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri" alle **emissioni E1 ed E9** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno settimanale**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico temporizzato, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri" alla **emissione E12** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1 ed E9**, così come richiesto al precedente punto 11;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E12**, così come richiesto al precedente punto 12;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotto verniciante, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alle **emissioni E3, E5 ed E10**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di bacchette e filo per saldatura, così come precisato al precedente punto 10, relativamente alle **emissioni E4**;

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per sgrassaggio/lavaggio contenenti solventi, così come precisato al precedente punto 2. f), relativamente alle **emissioni E2, E6 ed E11**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.